



Decreto Dirigenziale n. 384 del 29/08/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/2003. APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE DEL PROGETTO DI CUI AL DD DI A.U. N. 402/2010 RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI EBOLI (SA). PROPONENTE : MARCHIAFAVE S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;
- k. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- l. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- m. che con Decreto Dirigenziale n. 402/2010 il Settore Regolazione dei Mercati ha, tra l'altro, autorizzato la società MARCHIAFAVE S.r.L., P.IVA 01891030973, fatti salvi i diritti di terzi, ai

sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per una potenza di 5,9984 MW, da realizzarsi nel Comune di Eboli ;

- n. che con note, acquisite al protocollo regionale n. 584460 del 26/07/2011 e 636043 del 23/08/2011, la società MARCHIAFAVE S.r.L. ha presentato, in fase esecutiva, la proposta di ottimizzazione progettuale dell'impianto fotovoltaico in oggetto;

CONSIDERATO

- a. che la particella 512 del Fg. 41 del catasto comunale di Eboli indicata nell'allegato tecnico, deriva da frazionamento, documentato con certificato storico catastale, della p.lla 418 indicata nel DD. 402/2010 di autorizzazione;
- b. che l'ottimizzazione progettuale consiste, tra l'altro:
- a.1. nella modifica delle fasce di rispetto della servitù di elettrodotto che da 28+28m passano a 20+36 m.
- a.2. nella riduzione di potenza da 5,9984 MW a 4,653 Mw e conseguente redistribuzione planimetrica dei campi fotovoltaici;
- a.3. diversa struttura di sostegno, prive di zavorre in CLS.

PRESO ATTO della relazione del tecnico istruttore dalla quale risulta che le modifiche apportate non sono da considerarsi sostanziali sotto il profilo architettonico per quanto attiene la ubicazione dei pannelli e le opere elettriche di connessione.

RITENUTO di poter autorizzare la proposta di ottimizzazione progettuale presentata dalla società MARCHIAFAVE S.r.L.;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D.Lgs. 387/03 di attuazione,
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n°12,
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n°1;
- d. il DM MiSE 10/09/2010;
- e. la D.G.R. 11 gennaio 2008, n°47;
- f. la D.G.R. n°2119/08
- g. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- h. la D.G.R. n°3466/2000;
- i. la D.G.R. n°1152/09;
- j. la D.G.R. n°46/10;
- k. la D.G.R. n°529/2010;
- l. la D.G.R. n°250/2011;
- m. il D.D. n°50/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- n. il DD n. 402/2010 AGC 12/Sett.04/Serv.03.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Mercato Elettrico" incardinata nell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04, della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di **autorizzare** la proposta progettuale di ottimizzazione, acquisita al protocollo regionale n. 584460 del 26/07/2011 così come integrata con nota acquisita al protocollo regionale n. 636043 del 23/08/2011, relativa all'impianto fotovoltaico, autorizzato con decreto dirigenziale n. 402 del 09/08/2010 alla società **Marchiafave** S.r.L. con sede legale in Prato (PO), in Viale Vittorio Veneto n. 7, P.IVA 01891030973 , ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003;
2. di **ridurre** conseguentemente la potenza autorizzata a 4,653 Mw;
3. di lasciare inalterato e valido tutto quanto previsto nel decreto autorizzativo n. 402/2010, non oggetto di modifica col presente decreto;

4. di precisare che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout del progetto di ottimizzazione, come da allegato tecnico al presente che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo ed è copia informatica della Tav. 22 acquisita al prot. N. 636043 del 23/08/2011.
5. Il proponente è obbligato a trasmettere il progetto esecutivo, come approvato dal presente, al Genio Civile e al Comune interessato.
6. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
7. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
8. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano